



CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 149

del 18/05/2009

O G G E T T O

Procedimento penale a carico di impresa edile e responsabile del procedimento nell'ambito di gara d'appalto lavori pubblici. Costituzione di parte civile del Comune.

L'anno duemilanove, il giorno diciotto del mese di maggio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Giacomo	- ASSESSORE	- Presente
TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
CAPUTO	Mariano	- ASSESSORE	- Presente
ROSELLI	Luigi	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 21.04.2009 è stato notificato al Comune di Molfetta, nella sua qualità di persona offesa, decreto del G.I.P. presso il Tribunale Penale di Trani che dispone il giudizio a carico del Sig. C.A. titolare della omonima impresa edile, e del Sig. D.I., responsabile del procedimento, che nell'ambito di una gara d'appalto per lavori di ... omissis ... il primo è accusato di falso e truffa ex artt. 483 e 640 del Codice Penale onde ottenere l'aggiudicazione dell'appalto e poi una maggiorazione nell'importo appaltato, il secondo (quale responsabile del procedimento) è accusato di abuso d'ufficio ex art. 323 C.P. in merito alla circostanza della sospensione dei lavori a seguito della quale l'impresa ha beneficiato di una maggiore somma di oltre € 50.000,00;

Ritenuto di costituirsi parte civile nel procedimento penale di cui sopra, risultando evidente (allo stato) il danno economico subito dall'Ente e quindi giustificata e motivata la costituzione di parte civile, all'udienza del 27 maggio p.v.;

Vista la deliberazione di G.C. n. 132 in data 07.06.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata rimodulata la disciplina del conferimento degli incarichi per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente, individuando nella figura del Dirigente AA.GG. o funzionario responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL., l'assunzione del provvedimento di costituzione in giudizio, sentito a sua discrezione, di volta in volta, il Responsabile del Servizio cui si riferisce la materia del contendere, riservando al Sindaco la individuazione del legale a cui affidare l'incarico di difesa delle ragioni dell'Ente, privilegiando il rapporto di fiducia tra il professionista e il titolare, in via esclusiva, della rappresentanza in giudizio dell'Ente, ai sensi dell'art. 50 del T.U. n. 267/2000;

Visto il D.L. 04.07.2006 n. 233 come convertito con modificazioni con la legge 04.08.2006 n. 248 (meglio noto come "Decreto Bersani") che all'art. 2 ha statuito le abrogazioni delle obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con riferimento alle attività libero professionali, fra cui evidentemente le professioni forensi, per cui il compenso per gli onorari agli avvocati difensori incaricati dall'Ente andrà di volta in volta negoziato;

Vista la deliberazione di G.C. n. 22 del 28.01.2008, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stata approvato lo schema di convenzione per il conferimento degli incarichi legali;

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, solo dal Dirigente del Settore AA.GG. sulla regolarità tecnica in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;

Visti gli artt. 74 e seguenti del Codice di Procedura Penale;

Visto l'art. 48 del T.U. EE.LL. approvato con D.Lvo 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

Per le ragioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di costituirsi parte civile nel giudizio disposto dal G.I.P. del Tribunale Penale di Trani - nell'ambito del procedimento penale, meglio descritto in premessa.
- 2) Di conferire, all'uopo, l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente, all'Avv. Damiano Gadaleta, con studio in Molfetta, al Viale Pio XI n. 40/27.
- 3) Di demandare al Sindaco la procura ad litem, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL.
- 4) Di demandare al Dirigente responsabile dell'U.A. Affari Legali la sottoscrizione della convenzione d'incarico con il professionista, secondo lo schema approvato con la citata deliberazione giunta n. 22 del 28.01.2008.
- 5) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 6) Di procedere con successivo atto determinativo dirigenziale alla erogazione di un acconto per spese e competenze del giudizio in favore dell'Avvocato incaricato.
- 7) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n. 168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 8) Di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel testo di cui sopra, in ottemperanza alle disposizioni dettate dal codice della privacy e sul trattamento dei dati personali "sensibili" di cui al D.Lvo 30.06.2003 n. 196.
- 9) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.